



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n.3798

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012;
- VISTO il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 3111 del 25.09.2015;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico in data 30.10.2015, con cui è stato modificato il suddetto Regolamento elettorale;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.10.2015, con cui il suddetto Consesso ha espresso parere favorevole in merito alle predette modifiche;
- SENTITO il Direttore Generale

D E C R E T A

1. Il testo del Regolamento elettorale *ex art. 78*, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 3111 del 25.09.2015, è riformulato come da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Bari, 31 ottobre 2015

IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice Uricchio

REGOLAMENTO ELETTORALE

EX ART. 78, COMMA 10 DELLO STATUTO DI ATENEO

TITOLO I

ELEZIONE E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 78, comma 10 dello Statuto, disciplina le modalità per l'elezione delle rappresentanze delle diverse componenti negli organi collegiali, fatti salvi quelli nei Consigli di Corso di studio e delle Scuole/Facoltà.
2. Nel presente Regolamento, ovunque sia usata la dizione docente si intendono inclusi i professori di ruolo di I fascia, di II fascia e i ricercatori; ovunque sia usata la dizione ricercatore si intendono inclusi i ricercatori a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento; ovunque sia usata la dizione personale tecnico-amministrativo, si intendono inclusi i collaboratori ed esperti linguistici.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 - Sistemi elettorali

1. I sistemi elettorali adottati per la elezione degli Organi di Ateneo, nonché delle rappresentanze negli Organi collegiali, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 24, sono:
 - il sistema maggioritario,
 - il sistema proporzionale.
2. In applicazione del sistema maggioritario, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, il Presidente del seggio o la Commissione Elettorale Centrale, ove prevista, provvede a stilare apposita graduatoria e dichiara eletti, in numero pari a quello degli eligendi, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi.

Nell'ipotesi di parità prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica fatto salvo quanto diversamente previsto.
3. In applicazione del sistema proporzionale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, il Presidente del seggio o la Commissione Elettorale Centrale ove prevista:
 - a) determina, per ciascuna lista, la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b) determina, per ciascuna lista, la cifra individuale costituita dal totale dei voti di preferenza validi attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c) divide successivamente per uno, per due... fino alla concorrenza del numero degli eligendi, la cifra elettorale di ogni lista;
 - d) gradua in ordine decrescente tutti i quozienti e sceglie tra i quozienti quelli più alti in numero pari a quello degli eligendi. A parità assoluta di quoziente, sceglie quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
 - e) assegna il numero degli eligendi alle liste in corrispondenza dei quozienti prescelti;
 - f) dichiara eletti, per ciascuna lista, i candidati con maggior numero di preferenze.

Nell'ipotesi di parità di voti di preferenza, dichiara eletto il candidato che nella lista risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore.

Art. 3 - Validità delle votazioni

1. Ogni votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Le votazioni per la elezione delle rappresentanze degli studenti sono valide se vi abbia preso parte almeno il 10% degli aventi diritto al voto.
3. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni relative all'elezione delle rappresentanze negli Organi collegiali, si procede, per non più di una volta, a nuove operazioni di voto.
4. Ove persista la circostanza di cui al comma precedente l'Organo, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. a) dello Statuto, s'intende validamente costituito anche in assenza della rappresentanza non eletta.

Art. 4 - Esclusione dall'elettorato

1. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
2. Sono, altresì, esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia o di studio, aspettativa per passaggio ad altra Amministrazione e coloro per i quali, in ogni caso, si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo per il Senato Accademico tutti i componenti **elettivi**, in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto, che abbiano espletato un periodo pari o superiore alla durata di due mandati consecutivi nel medesimo Organo.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo per il Consiglio di Amministrazione tutti i componenti, in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto, che abbiano espletato un periodo pari o superiore alla durata di due mandati consecutivi nel medesimo Organo.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, ove il periodo espletato sia inferiore alla durata di due mandati consecutivi nell'Organo di riferimento, l'elettorato passivo è limitato al periodo residuale, se questo è almeno pari ad un anno.

Art. 5 - Ineleggibilità

1. Sono ineleggibili coloro che risultano:
 - collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità;
 - collocati in aspettativa facoltativa ai sensi della L.816/85 e s.m.i.;
 - gli assenti per servizio militare o sostitutivo civile;
 - gli studenti che siano dipendenti, a qualsiasi titolo, dell'Università e degli altri Enti pubblici.
2. Sono, inoltre, ineleggibili:
 - i docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica sia risultata negativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 e 78 del vigente Statuto;
 - i docenti a tempo pieno che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
 - tutti coloro che siano incorsi, nei 10 anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice dei comportamenti o in sanzioni disciplinari diverse, rispettivamente, dal richiamo riservato e dalla censura;
 - gli studenti che non risultino iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

Art. 6 - Incompatibilità

Ferme restando le incompatibilità previste dall'art. 75 dello Statuto, nell'ipotesi di cariche elettive per cui è richiesto il tempo pieno, il candidato, che non sia in possesso di tale requisito, contestualmente all'accettazione della candidatura, deve produrre dichiarazione di opzione per il regime di impegno prescritto. Tale dichiarazione ha efficacia dal momento della nomina o proclamazione.

CAPO II

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 7 - Convocazione del corpo elettorale

1. L'Organo competente, di volta in volta individuato dal presente Regolamento, almeno X giorni¹ prima della data fissata dal Senato Accademico per le votazioni, indice le elezioni degli Organi o delle rappresentanze elettive disponendo con apposito bando la convocazione del relativo corpo elettorale fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 4.

Al fine di consentire la determinazione del numero dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, la convocazione del corpo elettorale è effettuata dopo la composizione dell'Organo con tutte le altre componenti.

2. Il bando di indizione deve contenere:
 - i termini e le modalità di convocazione del corpo elettorale;
 - il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio;
 - i termini e le modalità di presentazione delle candidature ove previste;
 - i termini, le modalità di predisposizione, di sottoscrizione e di presentazione delle liste ove previste;
 - i termini e le modalità di regolarizzazione delle liste;
 - i termini e le forme di pubblicità delle candidature ove previste e delle liste riscontrate regolari;
 - i termini e le modalità di designazione dei rappresentanti di lista;
 - le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, fatto salvo quanto previsto all'art. 21;
 - il numero, la ubicazione, l'orario di apertura e i termini per la costituzione dei seggi tali da garantire la più ampia partecipazione dell'elettorato;
 - la costituzione della Commissione Elettorale Centrale ove espressamente prevista dal presente Regolamento;
 - ogni altro elemento specifico relativo alle elezioni indette;
 - i termini e le modalità di svolgimento di tutte le operazioni elettorali non previsti dal presente Regolamento.
3. Il bando di indizione è reso pubblico mediante affissione all'albo e pubblicazione sul portale dell'Università.

Art. 8 - Liste degli elettori

Le liste degli elettori sono predisposte entro X giorni² a cura degli uffici competenti, tenendo conto delle eventuali cause di esclusione, e rese pubbliche, mediante pubblicazione sul portale dell'Università.

¹ V. art. 37 del presente Regolamento

² V. art. 37 del presente Regolamento

Art. 9 - Propaganda elettorale

1. La regolamentazione della propaganda elettorale è di competenza della Commissione Elettorale Centrale, ove prevista, o dell'Organo competente all'indizione della elezione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del presente Regolamento.
2. L'Organo competente fissa le regole sulla propaganda elettorale in modo da assicurare condizioni uniformi a tutti i candidati e a tutte le liste partecipanti alla consultazione, nel rispetto anche del principio di parità uomo-donna.
3. L'Organo che ha emesso il bando di indizione delle elezioni riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale ambienti idonei allo svolgimento di eventuali assemblee, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del presente Regolamento.
4. La Commissione Elettorale Centrale vigila sul rispetto di quanto disposto ai sensi dei comma precedenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 10 - Seggi

1. I seggi elettorali sono composti da un Presidente, da due scrutatori e da un segretario.
2. I componenti dei seggi sono scelti fra gli aventi diritto al voto per la relativa elezione, che non risultino fra i candidati da eleggere.
Nell'ipotesi in cui il corpo elettorale sia costituito da una pluralità di categorie, il seggio deve essere composto in modo tale da assicurare un rappresentante per ciascuna di esse.
Il segretario è scelto tra il personale tecnico – amministrativo.
Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, i componenti dei seggi sono scelti fra il personale tecnico - amministrativo.
3. Il numero, l'ubicazione, l'orario di apertura e i termini per la costituzione dei seggi sono determinati dal bando di indizione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
E' fatta, comunque, salva la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell'ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.
4. Il Presidente del seggio individua fra i componenti il vicepresidente.
5. Il seggio opera validamente purché siano presenti, oltre al segretario, almeno due componenti, fra i quali il Presidente o il vicepresidente.
6. Presso il seggio è predisposto un servizio di vigilanza dal momento dell'insediamento a quello della chiusura a completamento delle operazioni di scrutinio.
7. Al personale tecnico-amministrativo e al personale docente impegnato nella composizione dei seggi e nel servizio di vigilanza, nelle tornate elettorali per il rinnovo degli Organi di governo, spetta un compenso nella misura determinata, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Operazioni di voto

1. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è, comunque, garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e amministrative.
2. Al personale tecnico-amministrativo è garantito l'esercizio del diritto di voto anche durante l'orario di servizio.
3. A tutte le operazioni del seggio può assistere un rappresentante di lista o di gruppo Organizzativo sindacale o di singolo candidato, se non presentato all'interno di una lista o di un gruppo Organizzativo sindacale.
4. Il Presidente sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni del seggio e ne garantisce il regolare svolgimento.

5. All'atto della costituzione del seggio il Presidente riceve in consegna il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto, ha l'obbligo di controllare l'agibilità dei locali e la presenza di cabine atte ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto nonché di esporre gli elenchi degli aventi diritto al voto.
6. Il Presidente sigla o fa siglare e timbrare le schede elettorali necessarie per la votazione.

Art. 12 - Modalità di voto

1. L'espressione del voto è libera e segreta.
2. Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente:
 - a) accerta l'identità personale dell'elettore per mezzo di valido documento di riconoscimento munito di fotografia, ivi compresa la tessera universitaria per gli studenti;
 - b) accerta l'iscrizione dell'elettore nelle liste dei votanti;
 - c) consegna a ciascun votante la scheda e la matita e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;
 - d) assicura l'introduzione in apposita urna sigillata della scheda;
 - e) annota l'avvenuto esercizio di voto, a richiesta dell'elettore studente, sul tesserino universitario o sulla ricevuta di immatricolazione.
3. Il Presidente ammette a votare anche l'elettore che, privo di documento di identificazione, sia riconosciuto dal Presidente stesso o da un componente del seggio.

Il Presidente invita il garante ad apporre la propria firma nella colonna riservata alla identificazione avvertendolo che una falsa dichiarazione è punibile ai sensi dell'art. 95 del DPR 570/60 e s.m.i.
4. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il proprio voto con l'assistenza di altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; l'impedimento, ove non sia evidente, deve essere comprovato da certificato medico rilasciato da struttura pubblica competente.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impedito. Il segretario ne prende nota a verbale.
5. Ciascun elettore può votare fino ad un terzo degli eligendi (ogni eventuale arrotondamento deve compiersi per difetto) e, comunque, può esprimere almeno una preferenza e non più di cinque.

Il voto è espresso scrivendo, in modo chiaro e leggibile, sulle/a righe/a tracciate/a, il nominativo del/i candidato/i che si intende votare, nonché, in caso di omonimia, la data di nascita di chi si intende votare. Tali dati anagrafici saranno deducibili dal manifesto delle candidature ovvero dalle liste degli elettori rese disponibili presso ciascun seggio. Ove si tratti di sistema proporzionale a liste concorrenti il voto va espresso anche contrassegnando la lista prescelta.
6. Nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere soltanto gli elettori iscritti nella lista del seggio medesimo; le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 13 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, secondo quanto stabilito nel provvedimento di indizione, ai sensi dell'art. 7 comma 2 e proseguono ininterrottamente sino alla conclusione.
2. Ai fini delle operazioni di scrutinio, sono scrutinate per prime le schede relative al Senato Accademico, poi quelle relative al Consiglio di Amministrazione e, a seguire, quelle relative: al Nucleo di Valutazione di Ateneo, al C.U.G. e ai Consigli di Dipartimento.
3. L'attribuzione dei voti espressi in ciascuna scheda è compiuta dal Presidente con la collaborazione degli scrutatori.
4. Sono nulle le schede che:

- a) non siano quelle consegnate o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;
 - b) presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di persone che non risultino tra i candidati, ove previsti, ovvero di nomi non compresi in alcuna delle liste presentate oppure a favore di più liste.
5. In caso di imprecisa indicazione del nominativo votato è valido il voto che contenga elementi sufficienti di identificazione.
 6. I voti di preferenza espressi in eccedenza sono, in ogni caso, nulli. Pertanto, rimangono validi nell'ordine espresso dall'elettore quelli pari ad un terzo del numero degli eligendi.
 7. Sono, altresì, nulli i voti di preferenza attribuiti a candidati non compresi nella lista votata, mentre resta valido il voto di lista e le eventuali preferenze a candidati della stessa lista.
 8. In caso di contestazione di un voto, il Presidente, sentiti gli scrutatori, ne può decidere l'attribuzione provvisoria, annotando a verbale eventuali rilievi ed opposizioni da parte dei soggetti di cui all'art. 11, comma 3. La Commissione Elettorale Centrale provvede all'attribuzione definitiva del voto.
 9. Prima di sciogliere la seduta il Presidente:
 - raccoglie le schede votate e scrutinate, una copia del verbale, le tabelle di scrutinio, una copia delle liste degli elettori in un plico che sigilla e quindi firma sui lembi di chiusura unitamente agli altri componenti il seggio e lo rimette, al fine della conservazione degli atti, all'Organo che ha indetto le elezioni;
 - rimette alla Commissione elettorale Centrale, ove prevista, o al Rettore l'altra copia del verbale del seggio, ai fini della nomina o proclamazione degli eletti.

Art. 14 - Risultati delle votazioni

1. I risultati delle votazioni sono dichiarati:
 - dal Presidente del seggio, nelle elezioni ove è costituito un unico seggio elettorale;
 - dal Presidente della Commissione Elettorale Centrale, nelle elezioni ove siano costituiti più seggi elettorali.
2. La Commissione Elettorale Centrale, ove prevista, per la elaborazione dei risultati delle votazioni, si riunisce entro 48 ore dalla chiusura dei seggi.

Art. 15 - Nomina e Proclamazione

1. Il Direttore di Dipartimento è nominato con provvedimento del Rettore.
2. I rappresentanti negli Organi di governo e in quelli delle strutture didattiche e di ricerca sono proclamati eletti con provvedimento del Rettore.

Art. 16 - Surrogazione ed elezioni suppletive

1. I rappresentanti negli Organi disciplinati dal presente Regolamento e i Direttori di Dipartimento cessano dalla carica allo scadere del termine del mandato previsto dallo Statuto dell'Università.
2. Qualora, in riferimento al successivo art. 23 nonché all'art. 27, comma 4, lett. b) dello Statuto, non dovesse risultare eletto un Direttore per una o più aree delle cinque macroaree e/o un Direttore dei Dipartimenti delle sedi decentrate, si procede alle elezioni suppletive entro i termini e secondo le modalità stabilite dal bando.
3. In caso di rinuncia, di dimissioni o di decadenza prima della scadenza del mandato di Direttore di Dipartimento, si procede entro 10 giorni a nuove elezioni.

In caso di rinuncia, di decadenza, anche per cambiamento di *status*, o di dimissioni prima della scadenza del mandato di un rappresentante in un Organo collegiale, subentra il primo dei non eletti per il quale persistano i requisiti di eleggibilità.

Ove non sia possibile la surrogazione, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 24, si procede, entro X giorni³, ad elezioni suppletive.

Nel caso in cui prima della scadenza del mandato venga meno lo status di studente a seguito del conseguimento del titolo di laurea triennale, la decadenza dalla carica non ha efficacia immediata, sempre che si perfezioni l'iscrizione alla laurea magistrale entro 45 giorni dal conseguimento del titolo di laurea triennale.

4. Nel caso di rappresentanze degli studenti elette con il sistema proporzionale su liste concorrenti, la surrogazione avviene con riferimento al primo dei non eletti della stessa lista cui appartiene il componente da sostituire.

Ove la lista risulti esaurita, si procede alla surrogazione con il primo dei non eletti che abbia avuto il maggior numero di voti in assoluto, a prescindere dalla lista di appartenenza.

Art. 17 – Ricorsi

1. Avverso ogni fase del procedimento, dalla convocazione del corpo elettorale alla nomina e proclamazione degli eletti, è ammesso ricorso da proporsi entro 24 ore dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, all'Organo competente ad indire la elezione, che si pronuncia, in prima istanza, nelle 24 ore successive.
2. Avverso tale decisione è ammesso, entro 24 ore, ricorso alla Commissione Elettorale Centrale nei casi in cui è prevista la sua costituzione; negli altri casi, è ammesso, entro 24 ore, ricorso al Rettore.

La Commissione Elettorale Centrale e il Rettore si pronunciano, in seconda istanza, nei due giorni successivi.

³ V. art. 37 del presente Regolamento

CAPO III
NORME COMUNI DI ORGANIZZAZIONE ELETTORALE

Art. 18 - Norme di organizzazione generale

1. Per l'elezione di tutte le rappresentanze negli Organi di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli dei Dipartimenti, sono costituiti l'Ufficio Elettorale e la Commissione Elettorale Centrale; per la elezione delle rappresentanze degli studenti è, altresì, costituita la Commissione Elettorale Organizzativa.
2. Per l'elezione delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento, l'organizzazione elettorale è decentrata secondo quanto previsto nei successivi articoli, fatta eccezione per l'elezione della rappresentanza degli studenti per cui si applica l'organizzazione di cui al 1° comma.

Art. 19 - Ufficio elettorale

1. Con provvedimento del Direttore Generale, presso la Direzione Generale, viene istituito l'Ufficio Elettorale con il compito di:
 - a) predisporre - tenendo conto della struttura di appartenenza - le liste degli elettori assegnati a ciascun seggio, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto;
 - b) aggiornare le liste degli elettori su comunicazione scritta dei competenti uffici, di cui al successivo comma 2, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente di seggio interessato;
 - c) ricevere le candidature, ove previste, e le accettazioni di candidatura presentate in forma scritta o in liste concorrenti;
 - d) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati, ove previsti;
 - e) rendere pubbliche le candidature, ove previste, riscontrate regolari, nei termini e nelle forme prescritte nel bando di indizione;
 - f) ricevere, nei termini stabiliti nel bando di indizione, le nomine dei rappresentanti di lista da accreditare presso i seggi elettorali, nella Commissione Elettorale Centrale e nella Commissione Elettorale Organizzativa;
 - g) pubblicare sul portale dell'Università gli elenchi degli aventi diritto al voto, nei termini stabiliti nel bando di indizione, perché ciascun elettore possa prenderne visione;
 - h) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta, copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.

L' Ufficio Elettorale svolge, altresì, gli ulteriori adempimenti eventualmente previsti dal bando di indizione.

2. Gli elenchi degli aventi diritto al voto, redatti a cura degli uffici competenti con l'indicazione dei dati anagrafici di ciascun elettore e, per i soli studenti, anche del numero di matricola, devono essere ripartiti per Area, categoria, luogo di servizio, secondo le indicazioni dell'Ufficio Elettorale.

Gli aventi diritto che non risultino inclusi negli elenchi di cui al comma precedente hanno facoltà - entro il X° giorno⁴ precedente le votazioni - di proporre ricorso scritto al Direttore Generale, che decide in merito.

⁴ V. art. 37 del presente Regolamento

Art. 20 - Commissione Elettorale Centrale

1. La Commissione elettorale Centrale ha il compito di:
 - a) esprimere pareri;
 - b) regolamentare l'utilizzazione degli spazi destinati a propaganda elettorale, salvo quanto previsto al successivo art. 21;
 - c) accertare la regolarità di tutte le operazioni elettorali ed elaborare i dati di ciascun seggio;
 - d) dichiarare i risultati;
 - e) disporre la pubblicazione dei risultati sul portale dell'Università.
2. Avverso le decisioni della Commissione può proporsi ricorso al Senato Accademico entro 24 ore dall'adozione delle stesse; sul ricorso, il Senato Accademico decide entro le successive 24 ore.
3. La Commissione decide, altresì, in seconda istanza, sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 17, comma 2 del presente Regolamento.
4. La Commissione Elettorale Centrale è composta da tre docenti (uno di prima fascia, uno di seconda fascia, un ricercatore), di cui almeno uno esperto in materie giuridiche e due unità di personale tecnico - amministrativo, designati dal Senato Accademico, che individua fra gli stessi il Presidente.
5. Dopo la presentazione delle candidature la Commissione Elettorale Centrale è integrata, per le operazioni relative alle elezioni effettuate con sistema proporzionale, da un rappresentante per ciascuna lista.
6. La Commissione opera nella sua composizione di base fino all'integrazione con i rappresentanti di cui sopra che svolgono funzioni consultive.
7. Al personale componente la Commissione Elettorale Centrale spetta un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Commissione Elettorale Organizzativa

1. Ai fini delle elezioni della componente studentesca, con provvedimento del Rettore, è costituita la Commissione Elettorale Organizzativa composta da un Presidente nominato dal Senato Accademico, da un docente rappresentante di ciascun Dipartimento e da due rappresentanti per ciascuna lista.
2. La Commissione Elettorale Organizzativa ha il compito di fissare le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, l'assegnazione degli spazi per la propaganda stessa, l'uso delle aule per le assemblee.
3. Sovrintende, altresì, all'ordine pubblico durante lo svolgimento delle operazioni elettorali al di fuori dei seggi e nell'ambito dell'Università.

TITOLO II SENATO ACCADEMICO

Art. 22 - Composizione

Il Senato Accademico è composto da:

- a) il Rettore;
- b) dieci Direttori di Dipartimento e un Direttore dei Dipartimenti delle sedi decentrate, laddove istituiti;

- c) un rappresentante per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari costituite nell'Università;
- d) cinque rappresentanti degli studenti;
- e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
- f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato.

Art. 23 – Rappresentanza dei Direttori di Dipartimento

1. La rappresentanza dei Direttori di Dipartimento è costituita da dieci Direttori di Dipartimento, due per ciascuna delle cinque macroaree di cui al comma 2, nonché un Direttore dei Dipartimenti delle sedi decentrate, laddove istituiti, eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole;
2. Per l'elezione della componente dei dieci Direttori di Dipartimento, sono individuate le seguenti macroaree scientifiche:
 - I. Macroarea 1 scientifica tecnologica:
 - Area 01 Scienze matematiche e informatiche
 - Area 02 Scienze fisiche
 - Area 03 Scienze chimiche
 - Area 04 Scienze della terra
 - II. Macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie:
 - Area 05 Scienze biologiche
 - Area 07 Scienze agrarie e veterinarie
 - III. Macroarea 3 scienze mediche:
 - Area 06 Scienze mediche
 - IV. Macroarea 4 scienze umanistiche:
 - Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
 - Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
 - Area 14 Scienze politiche e sociali
 - V. Macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche:
 - Area 12 Scienze giuridiche
 - Area 13 Scienze economiche e statistiche
3. Ai fini dell'individuazione della macroarea di riferimento di ciascun Dipartimento si tiene conto delle aree di maggiore consistenza fra quelle presenti nel Dipartimento stesso.
4. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore.
5. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i componenti del Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola i cui voti sono computati, rispettivamente, nella misura di 1 e 0,50 di quelli validamente espressi. Ciascun Direttore di Dipartimento può esprimere un massimo di tre preferenze, due delle quali obbligatoriamente per candidati della macroarea di appartenenza del proprio Dipartimento. I Direttori dei Dipartimenti delle sedi decentrate possono esprimere un massimo di tre preferenze, due delle quali obbligatoriamente per candidati delle sedi decentrate.
6. Sono titolari dell'elettorato passivo i Direttori di Dipartimento che compongono il Collegio di cui al precedente comma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 5 del presente Regolamento.
7. Le candidature possono essere proposte da chiunque sia titolare dell'elettorato attivo per ciascuna macroarea e devono essere individuate dall'assemblea dei Direttori di ciascuna macroarea, convocata dal Direttore decano, nei termini e secondo le modalità prescritti dal

bando di indizione. Ciascuna macroarea individua almeno due candidati tra i Direttori di Dipartimenti che appartengono ad area diversa. Nella individuazione delle candidature, ciascuna assemblea di macroarea potrà tenere conto della componente numerica delle aree presenti in ciascun Dipartimento, nonché della natura del Dipartimento in relazione ai corsi di studio gestiti dal Dipartimento stesso.

8. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.
9. Sono proclamati eletti per ciascuna macroarea i due Direttori più suffragati di Dipartimenti appartenenti ad aree diverse, nonché il Direttore di Dipartimenti delle sedi decentrate. Qualora il numero dei voti riportati dai candidati non consenta di individuare il più suffragato in una singola area o in una macroarea, risulterà eletto il Direttore del Dipartimento in cui l'area sia maggiormente rappresentata. Nel caso in cui i Dipartimenti appartengano ad aree diverse della medesima macroarea risulterà eletto il Direttore del Dipartimento in cui la macroarea sia maggiormente rappresentata. Nel caso di ulteriore parità di procede al ballottaggio e in tal caso ciascun elettore può esprimere un'unica preferenza.

Art. 24 - Rappresentanti di Area scientifico-disciplinare

1. La rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari è costituita da:
 - due professori di I fascia,
 - cinque professori di II fascia,
 - cinque ricercatori.
2. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore.
3. Sono titolari dell'elettorato attivo per ciascuna categoria tutti i professori di ruolo di I e di II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, afferenti a ciascuna area e regolarmente in servizio alla data delle votazioni. Ciascun elettore può esprimere una preferenza per ciascuna categoria di candidati.
4. Le candidature possono essere proposte in assemblea o al Decano da chiunque sia titolare dell'elettorato attivo per ciascuna area; devono essere individuate nell'assemblea di area, nei termini e secondo le modalità prescritti dal bando di indizione.

Ciascuna area valuta l'opportunità di presentare almeno un candidato per ciascuna categoria di docenti, salvo quanto previsto dal successivo comma 8.
5. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato a tempo pieno, che godano dell'elettorato attivo alla data del bando di indizione.

Possono risultare eletti tutti i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato che risultino aver ottenuto una percentuale di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 5 del presente Regolamento.
6. I docenti appartenenti ad aree diverse da quelle di cui all'art. 27, comma 4, lett. c) dello Statuto devono optare per l'area in cui esercitare l'elettorato attivo e passivo in ragione della congruità dell'attività scientifica e didattica. Il Senato Accademico, ai fini della definizione delle liste degli elettori di cui all'art. 8, valuta tale congruità sulla base delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni.
7. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.
8. Ai fini della determinazione dei risultati elettorali, la Commissione Elettorale Centrale provvede a stilare, per ciascuna area, l'elenco dei candidati, riportando i voti ottenuti da ciascuno e la

percentuale, troncata all'unità, dei voti validi ottenuti da ciascun candidato rispetto al numero dei votanti della propria area.

Successivamente procede, nell'ordine:

- a) a stilare una graduatoria unica, formata individuando i più suffragati per ciascuna area e ciascuna categoria, delle aree che abbiano presentato almeno una candidatura per ciascuna delle categorie di docenti e ordinandoli per valore percentuale. In caso di parità di percentuale tra candidati appartenenti alla medesima area, si considera il numero delle preferenze ottenute, in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio; in caso di parità di percentuale tra candidati appartenenti ad aree diverse, è preferito nella graduatoria il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti;
- b) a dichiarare eletti in forza di tale graduatoria i candidati più suffragati;
- c) nel caso in cui, effettuate le suddette operazioni, la rappresentanza di una categoria di docenti abbia esaurito il numero degli eligendi, a dichiarare eletti per le restanti aree gli altri più suffragati appartenenti a categorie diverse.

Esaurita la graduatoria di cui alla precedente lettera a), la Commissione Elettorale Centrale provvede a stilare una graduatoria dei suffragati delle aree che abbiano presentato almeno due candidati di categoria diversa, dichiarando gli eletti secondo i termini e le modalità di cui alle precedenti lett. a), b) e c).

In ultimo, si procederà a stilare una graduatoria fra i suffragati delle rimanenti aree, dichiarando gli eletti secondo i termini e le modalità di cui alle precedenti lett. a), b) e c).

Nell'ipotesi in cui, effettuate tutte le operazioni, risultino aree non assegnatarie di rappresentanza, si procede, soltanto per tale area, ad elezioni suppletive, limitando l'elettorato passivo ai soli appartenenti alle categorie disponibili.

Art. 25 - Rappresentante dei dottorandi di ricerca

1. Alla elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca si procede con il sistema maggioritario.
2. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore. Il bando di indizione deve essere pubblicato sul sito web dell'Università.
3. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'Università, anche in forma consortile o convenzionata, ai sensi dell'art. 43, comma 5 dello Statuto.
4. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 5 del presente Regolamento.
5. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore per il tramite dell'Ufficio elettorale – apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura. Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
6. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.

Art. 26 - Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Alla elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo si procede con il sistema maggioritario.
2. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore.
3. Sono titolari dell'elettorato attivo per la elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo i Dirigenti e coloro che, alla data delle votazioni, rivestono la qualifica funzionale di ruolo o di ruolo in prova, regolarmente in servizio, compresi coloro che sono comandati o distaccati presso altra Amministrazione, nonché gli esperti linguistici regolarmente in servizio.
4. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo, ad eccezione dei Dirigenti e del personale tecnico amministrativo/esperti linguistici a tempo determinato, alla data fissata per la presentazione delle candidature, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 5 del presente Regolamento.
5. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore– per il tramite dell'Ufficio elettorale – apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura.
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
6. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.

TITOLO III

COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E PRESIDENTI DI SCUOLE

Art. 27 – Composizione e costituzione

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole è costituito dai Direttori di tutti i Dipartimenti e dai Presidenti di tutte le Scuole dell'Università ed è presieduto dal Rettore o suo delegato; nel caso di Dipartimento interuniversitario il cui Direttore sia docente di altro Ateneo, entra a far parte del Collegio il sostituto del Direttore, appartenente ai ruoli dell'Università.
2. In fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 71, comma 1 lett. a) dello Statuto, il Collegio è comunque validamente costituito con la sola componente dei Direttori di Dipartimento fino alla elezione dei Presidenti delle Scuole.
3. Il Collegio è costituito dal Rettore con proprio provvedimento, entro X giorni⁵ dalla elezione dei Direttori di tutti i Dipartimenti.
4. Nei X giorni successivi⁶, il Rettore indice nel Collegio le elezioni dei dieci Direttori di Dipartimento componenti del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento.

⁵ V. art. 37 del presente Regolamento

⁶ V. art. 37 del presente Regolamento

TITOLO IV
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE
DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 28 - Composizione

1. Il Comitato è composto da:
 - a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'Ateneo, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato;
 - b) un numero di rappresentanti dell'amministrazione, individuati con procedura elettorale, pari a quello complessivo di cui alla lett. a), in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato; il numero degli eligendi è individuato in modo da assicurare una rappresentanza paritaria del personale docente e tecnico-amministrativo;
 - c) due rappresentanti degli studenti, eletti all'interno del Consiglio degli studenti secondo modalità stabilite dal relativo Regolamento di funzionamento, uno dei dottorandi ed uno degli specializzandi.
2. Il Comitato è formato da altrettanti componenti supplenti che partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei titolari.
3. Il Comitato ha composizione paritetica, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
4. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, scegliendolo nell'ambito della componente di cui al comma 1, lett. b).

Art. 29 - Rappresentanti dell'Amministrazione

1. Alle elezioni dei rappresentanti dell'Amministrazione e dei loro supplenti si procede con il sistema maggioritario, contestualmente alle elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico.
2. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore. Il bando di indizione deve indicare il genere ed il numero degli eligendi, tenuto conto del genere e del numero dei designati dalle OO.SS. Per ciascuna componente della categoria di cui alla lettera b) dell'art.28 è determinato un numero pari di eligendi. Il bando deve essere pubblicato sul sito web dell'Università e deve prevedere la presentazione, da parte dei candidati, del proprio curriculum formativo professionale da cui si evincano adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato.
3. La Commissione elettorale Centrale verifica il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 28, comma 1, lett. b) ed ammette alla competizione elettorale i candidati che ne siano in possesso.
4. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, rivestano:
 - a) la qualifica di professori di ruolo di I e di II fascia, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato e assistenti del ruolo ad esaurimento, regolarmente in servizio alla data delle votazioni;
 - b) la qualifica di dirigenti, la qualifica funzionale di ruolo o di ruolo in prova, regolarmente in servizio, compresi coloro che sono comandati o distaccati presso altra Amministrazione, nonché gli esperti linguistici regolarmente in servizio.
5. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo, ad eccezione dei

Dirigenti e del personale tecnico amministrativo/esperti linguistici a tempo determinato, alla data fissata per la presentazione delle candidature.

6. Le candidature, unitamente al curriculum formulato come da indicazioni di cui al comma 2, devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore – per il tramite dell'Ufficio elettorale – apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura. Le candidature, riscontrate regolari dalla Commissione elettorale centrale, sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
7. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.
8. Ai fini dell'individuazione degli eletti, è predisposta, per ciascuno dei due corpi elettorali (Docenti e Tecnici – Amministrativi) nell'ambito della categoria di cui alla lettera b) dell'art.1, una graduatoria dei voti di preferenza. Si procede quindi ad eleggere il/la candidato/a che, nell'ambito di ciascun corpo elettorale, ha conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

Raggiunto il numero di eligendi previsti dal bando per un genere, lo scorrimento delle graduatorie avverrà eleggendo il candidato di altro genere che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze, fino al raggiungimento del numero massimo di eligendi per ciascun corpo elettorale.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente si procede alla individuazione dei supplenti eletti.

Nell'ipotesi in cui si debbano eleggere candidati di genere diverso e si abbia parità di voti conseguiti dai candidati di stesso genere, sia nell'ambito della medesima categoria sia nell'ambito dei due corpi elettorali, viene eletto il candidato/a più giovane di età o in subordine che abbia la maggiore anzianità di servizio.

Art. 30 - Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi

1. Per la elezione dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel Comitato, si procede con il sistema maggioritario, contestualmente alla elezione nel Senato Accademico.
2. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore.
3. Il bando di indizione unico per i due corpi elettorali deve indicare il genere degli eligendi, tenuto conto del genere degli eletti dal Consiglio degli studenti, al fine di assicurare la parità di genere nella categoria c) di cui all'art.28 e deve essere pubblicato sul sito web dell'Università.
4. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'Università, anche in forma consortile o convenzionata, ai sensi dell'art.43, comma 5 dello Statuto e ai corsi delle Scuole di Specializzazione istituite ai sensi dell'art.44 dello Statuto.
5. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.
6. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore per il tramite dell'Ufficio elettorale – apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura.
7. Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte

dal bando di indizione.

8. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.
9. Ai fini dell'individuazione degli eletti, è predisposta, per ciascuno dei due corpi elettorali, una graduatoria in base ai voti di preferenza attribuiti. Si procede, quindi, ad eleggere il/la candidato/a che, tenuto conto del genere indicato nel bando, ha conseguito il maggior numero di voti validamente espressi, in ciascuna graduatoria. Nell'ipotesi in cui si debbano eleggere candidati di genere diverso e si abbia parità di voti conseguiti dai candidati di stesso genere nell'ambito dei due corpi elettorali, viene eletto il candidato/a più giovane di età o in subordine che sia iscritto ad un anno di corso inferiore.

Art. 31 - Rappresentante degli specializzandi

Il presente articolo è abrogato.

TITOLO V ORGANI DEI DIPARTIMENTI

Art. 32 - Il Direttore del Dipartimento

1. Almeno X giorni⁷ prima della data fissata per le operazioni di voto, il Decano dei professori di ruolo di I fascia del Dipartimento indice l'elezione del Direttore di Dipartimento con apposito bando che deve contenere gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 7.
2. Le elezioni si svolgono con il sistema maggioritario.
3. Sono titolari dell'elettorato attivo:
 - a. i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento, alla data delle votazioni;
 - b. i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento;
 - c. i rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento;
 - d. i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, per i Dipartimenti di cui all'art. 49, comma 8, primo periodo dello Statuto;
4. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento alla data fissata per la presentazione delle candidature.
5. Il bando deve disporre la convocazione del corpo elettorale entro X giorni⁸ dalla data fissata per le operazioni di voto. Il bando disciplina modalità di svolgimento della propaganda elettorale atta a garantire efficaci forme di partecipazione nonché di diffusione dei programmi elettorali.
6. Le candidature sono libere e devono essere presentate, unitamente a linee programmatiche, al Consiglio di Dipartimento appositamente convocato dal Decano o per iscritto al Decano stesso non oltre la data e l'ora fissata per la convocazione del Consiglio a cui il Decano le comunica.
7. Il Decano provvede a rendere note tutte le candidature mediante manifesti da affiggere agli albi del Dipartimento.

⁷ V. art. 37 del presente Regolamento

⁸ V. art. 37 del presente Regolamento

8. Ogni candidatura può essere ritirata in un qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Decano che ne dispone l'immediata pubblicazione all'albo del Dipartimento e nei locali del seggio.
9. L'ufficio competente, di cui all'art. 8, a determinare le liste degli elettori è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento.
10. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente scelto tra i professori di I fascia e due scrutatori scelti tra i professori di II fascia e i ricercatori, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo.
11. Il Direttore di Dipartimento è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive.
12. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini della emanazione del provvedimento di nomina.

Art. 33 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) tutti i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo non inferiore a quattro unità e non superiore al 10% dei componenti dell'Organo;
 - c) da una rappresentanza dei dottorandi;
 - d) da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attività didattica, pari al 15% dei componenti dell'Organo.
2. In fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. a) dello Statuto, il Consiglio è comunque validamente costituito con le componenti di cui alla lett. a) del precedente comma. Nella sua prima riunione, il Consiglio determina il numero dei rappresentanti di cui alla lett. b) sentito il personale tecnico-amministrativo e tenuto conto della consistenza numerica all'interno del Dipartimento. Alla elezione dei dottorandi si procede dopo la definizione dell'afferenza dei dottorati al Dipartimento e la determinazione numerica della rappresentanza da parte del Consiglio di Dipartimento. Alla elezione degli studenti si procede dopo la definizione dell'afferenza dei corsi di studio ai Dipartimenti e la determinazione numerica della rappresentanza da parte del Consiglio di Dipartimento.

Art. 34 – Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici

1. Alle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo si procede con il sistema maggioritario.
2. Il numero degli eligendi è pari a 4, elevabile in misura non superiore al 10% dei componenti dell'Organo da stabilirsi con determinazione del Consiglio di Dipartimento.
3. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Direttore del Dipartimento.
4. Sono titolari dell'elettorato attivo coloro che, alla data delle votazioni, risultano assegnati al Dipartimento e rivestono la qualifica funzionale di ruolo o di ruolo in prova, regolarmente in servizio, compresi coloro che sono comandati o distaccati presso altra Amministrazione, nonché gli esperti linguistici a tempo indeterminato regolarmente in servizio presso il Dipartimento.

5. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.
6. Il bando deve disporre la convocazione del corpo elettorale entro X giorni⁹.
7. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Direttore apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura.
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
8. L'ufficio competente, di cui all'art. 8, a determinare le liste degli elettori è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento.
9. Il seggio elettorale è composto con provvedimento del Direttore secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini previsti del bando di indizione.

Art. 35 – Rappresentanti dei dottorandi

1. Alle elezioni dei rappresentanti dei dottorandi si procede con il sistema maggioritario.
2. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Direttore di Dipartimento.
3. Sono titolari dell'elettorato attivo coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Università, dichiarati afferenti al Dipartimento, anche in forma consortile o convenzionata, ai sensi dell'art. 43, comma 5 dello Statuto.
4. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.
5. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Direttore del Dipartimento apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura.
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
6. Il seggio elettorale è composto con provvedimento del Direttore del Dipartimento secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini previsti del bando di indizione.

Art. 36 – Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è costituita a seguito dell'approvazione di apposita norma stralcio del Regolamento di funzionamento, formulata dal Consiglio di Dipartimento e approvata dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. L'elezione, con l'adozione del sistema maggioritario, avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
3. L'organo competente ad indire le elezioni è il Direttore del Dipartimento.

⁹ V. art. 37 del presente Regolamento

4. Per la componente docente, sono titolari dell'elettorato attivo, rispettivamente nell'ambito di ciascuna categoria, purché regolarmente in servizio alla data delle votazioni, tutti i professori di ruolo di I e II fascia e tutti i ricercatori. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.
5. L'elettorato attivo per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo è disciplinato dalle norme di cui all'art. 34 del presente Regolamento; l'elettorato passivo spetta a coloro che risultano eletti rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento.

Art. 37 – Norme finali

1. La tempistica delle fasi elettorali a regime è definita nel Regolamento Generale di Ateneo.
2. Nelle more dell'adeguamento del Regolamento di Generale di Ateneo, il Senato Accademico stabilisce le date per lo svolgimento delle votazioni e il Rettore stabilisce quelle di tutte le fasi procedurali.

Bari, 31 ottobre 2015

IL RETTORE
F.TO PROF. ANTONIO FELICE URICCHIO